

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 13-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **PAGGINI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MENIA

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 594 DEL CODICE PENALE (INGIURIA)

TRASMessa DALLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

il 31 ottobre 1994

Presentata alla Presidenza il 20 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con ordinanza del 3 ottobre 1994, emanata ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290 (da ultimo reiterato nello stesso testo con il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627), il presidente della Corte di appello di Trieste ha inviato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Menia per il reato di ingiuria.

Prima di esaminare il merito della questione sottoposta all'esame della Giunta e dell'Assemblea occorre doverosamente rimarcare, quantomeno, la grave superficialità con la quale l'autorità procedente ha formulato la richiesta. Non solo, infatti, è stato necessario un intenso carteggio tra tale autorità e la Presidenza della Camera per precisare i contenuti della medesima, ma in entrambe le missive inviate dalla Corte di appello di Trieste si continua a qualificare l'atto, in modo palesemente incongruo, come « richiesta di autorizzazione a procedere ».

Ulteriori rilievi debbono poi essere formulati sul merito del documento. Il fatto per il quale è in corso il procedimento è avvenuto prima che il collega Menia assumesse la carica di deputato. Già questo avrebbe dovuto indurre l'autorità procedente ad escludere la possibile applicazione dell'articolo 68, primo comma, che si riferisce, come è noto, ad opinioni espresse e voti dati da un *membro del Parlamento* nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte d'appello di Trieste, invece ha ritenuto comunque di accogliere l'istanza presen-

tata dalla difesa del deputato Menia affermando che il comportamento del collega « può ritenersi correlato alle *future* (sic!) funzioni parlamentari quale proiezione esterna delle stesse », con ciò palesemente fraintendendo il significato e la portata della norma costituzionale.

Queste considerazioni sono già di per sé ampiamente sufficienti a motivare la decisione della Giunta di proporre all'Assemblea una deliberazione nel senso della non applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Quanto al merito delle frasi proferite dal collega Menia, il medesimo, nel corso della rituale audizione dinanzi alla Giunta, ha fatto presente che esse erano state pronunciate in un contesto di forte tensione politica e nel clima di notevole contrapposizione che caratterizza i rapporti tra alcuni esponenti delle comunità italiana e slovena di Trieste.

Il loro contenuto e la loro gravità, tuttavia, inducono ad escludere che, anche se fossero state pronunciate da un deputato in carica, esse possano configurarsi come opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Per questi motivi, come si è detto, nella seduta del 15 dicembre 1994, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea una decisione nel senso di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del collega Menia non concernono opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Roberto PAGGINI, *Relatore*.